



## **RILASCIO IN CARTA SEMPLICE**

“Le esenzioni dall'imposta di bollo sono solamente quelle previste espressamente da disposizioni di legge e cioè:

- quelle organicamente elencate nella Tabella (allegato B) al DPR n.642/1972;
- quelle contenute in altre leggi speciali”.

Per CERTIFICATI ed ESTRATTI dai REGISTRI DELLO STATO CIVILE (nascita, matrimonio, morte) l'ESENZIONE è prevista dall'**articolo 7, punto 5, della legge n. 405/1990** (trasfuso nell'articolo 4, comma 1, nota 2/c, della nuova Tariffa annessa al DPR n.642/1972) e pertanto essi vengono rilasciati **esclusivamente in CARTA SEMPLICE**.

## **IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE**

“Alla base di ogni richiesta rivolta ad una pubblica amministrazione vi deve essere un interesse degno di tutela giuridica e tale concetto è stato codificato dalla legge n.241/1990 (...) Tali norme sembrano incidere profondamente sull'articolo 33 del DPR n.223/1989 nel senso che non si possa più escludere la possibilità per il Comune di **identificare il soggetto richiedente un certificato**”. Si suggerisce “ai Comuni di adottare un **modulo di richiesta** per le certificazioni in argomento da compilare, quantomeno, nei casi in cui la richiesta venga effettuata da persona diversa dall'interessato o magari da agenzie d'affari.

## **GENERALITA' COMPLETE**

“L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa: 1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; 2) in tutti i documenti di riconoscimento” (Art.1 legge n.1064/1955)

“Per l'**esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o filiazione** è consentito, a **richiesta** dell'Amministrazione o **dell'interessato**, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternità o maternità” (art.3 D.P.R. n.432/1957).

## **COPIA INTEGRALE DI ATTO DELLO STATO CIVILE**

Il rilascio per copia integrale, come disposto dall'articolo 107 del DPR n.396/2000 e dall'art.177 comma 3 del D. Lgs. N.196/2003, è “consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante”.

## **MODELLI FISSATI DA CONVENZIONI INTERNAZIONALE**

Hanno valore esclusivamente nei **Paesi che aderiscono al Trattato internazionale**. - I moduli previsti dalla Convenzione di Vienna esentano dalla formalità della legalizzazione e della traduzione. – Qualora venissero comunque accettati da uno Stato non aderente al Trattato è necessario provvedere alla legalizzazione (o apostillazione) e alla traduzione ufficiale.

Agli estratti rilasciati conformemente alle regole stabilite dalla Convenzione di Vienna del 1976, non si applicano le disposizioni dell'art.1 della legge n.1064/1955 (vedi sopra: “Generalità complete”), come più volte indicato dal Ministero competente (Circolare Min. Grazia e Giustizia del 14/07/1984 e Circolare 12/03/1968 relativa ai moduli della Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956).